



14 maggio 2025

---

# **Procedura di consultazione concernente la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali**

## **Rapporto sui risultati**

---

## Compendio

*Il 7 giugno 2024 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali. La procedura si è conclusa il 27 settembre 2024. Complessivamente sono pervenuti 39 pareri.*

*Gli Accordi contro le doppie imposizioni stipulati con l'Italia e la Francia prevedono regole specifiche per l'imposizione dei lavoratori frontalieri o l'imposizione del telelavoro. Il nuovo Accordo con l'Italia è applicabile dal 1° gennaio 2024; l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione con la Francia per evitare le doppie imposizioni è stato approvato dall'Assemblea federale il 14 giugno 2024. Ai fini della corretta applicazione delle regole contenute negli Accordi, essi prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a dati salariali. L'attuazione di tali Accordi richiede basi legali nel diritto interno per poter assicurare la trasmissione delle informazioni tra gli Stati interessati. Questa legge risulta necessaria per consentire alla Svizzera di rispettare gli impegni internazionali assunti in questo ambito.*

*Una grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva il progetto di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali. Tre Cantoni (AG, BE e BL) approvano il progetto senza riserve e i restanti lo sostengono. Tra questi, 17 Cantoni (AI, AR, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SG, SO, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) e la CDF sottolineano che il progetto comporterà un onere amministrativo per i Cantoni. Due partiti politici (PLR e UDC) constatano che gli obblighi dei datori di lavoro comporteranno per gli stessi un maggiore carico di lavoro amministrativo. Sebbene approvino il progetto, gli ambienti economici deplorano l'aumento del carico amministrativo causato dalle nuove norme. L'usam esprime le proprie preoccupazioni riguardo al maggiore onere amministrativo e ai costi operativi più elevati per le PMI. Il CP insiste sulla necessità di limitare gli obblighi delle imprese a quanto necessario per garantire lo scambio dei dati salariali in conformità con gli accordi internazionali sottoscritti. Il CP e l'UDC deplorano il fatto che non sia stato possibile quantificare il carico amministrativo aggiuntivo che il progetto comporta per i datori di lavoro e per lo Stato. Secondo EXPERTsuisse, il carico amministrativo supplementare e i rischi legati al telelavoro spingono alcuni datori di lavoro a rinunciare ai collaboratori che risiedono all'estero o a chiedere loro di trasferire il proprio domicilio in Svizzera.*

*In sintesi, la maggior parte dei partecipanti approva in linea di massima il progetto, pur sottoponendo alcune proposte di miglioramento riguardanti alcuni aspetti.*

## Indice

1	Situazione iniziale	4
2	Progetto posto in consultazione	4
2.1	Situazione iniziale	4
2.2	Contenuto del progetto	4
3	Pareri pervenuti e metodologia applicata per la loro valutazione	5
3.1	Pareri pervenuti	5
3.2	Metodologia applicata per valutare i pareri pervenuti	5
4	Risultati della procedura di consultazione	5
4.1	Pareri di massima dei partecipanti alla consultazione	5
4.2	Proposte di modifica alle varie disposizioni del progetto di legge	6
4.3	Varie	9
	Elenco dei destinatari della procedura di consultazione	10
1.	Cantoni	10
2.	Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	10
3.	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	11
4.	Associazioni mantello nazionali dell'economia	11
5.	Partecipanti non interpellati ufficialmente	11

# 1 Situazione iniziale

Il 7 giugno 2024 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di svolgere presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali. La procedura si è conclusa il 27 settembre 2024. L'elenco dei partecipanti alla consultazione si trova in allegato al presente rapporto. Complessivamente sono pervenuti 39 pareri.

## 2 Progetto posto in consultazione

### 2.1 Situazione iniziale

L'Accordo concluso con l'Italia il 23 dicembre 2020<sup>1</sup>, contenente nuove regole in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, e l'Accordo aggiuntivo del 27 giugno 2023 alla Convenzione del 9 settembre 1966<sup>2</sup> tra la Svizzera e la Francia, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, prevedono uno scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali. Questi Accordi contengono le basi di diritto materiali delle informazioni relative ai dati salariali da scambiare. Tuttavia, non disciplinano l'attuazione di tale scambio all'interno della Svizzera. Di conseguenza, considerato il contenuto richiesto, è necessario creare una legge federale per disciplinare in Svizzera l'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a dati salariali.

### 2.2 Contenuto del progetto

Il progetto contiene le basi legali necessarie, nel diritto interno svizzero nell'ambito dello scambio di informazioni, per l'attuazione dei nuovi Accordi conclusi con l'Italia e la Francia.

Questa legge risulta necessaria per consentire alla Svizzera di rispettare gli impegni internazionali assunti in questo ambito. Il progetto di legge federale sullo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali disciplina quindi l'attuazione di tale scambio in Svizzera, se è previsto da un trattato internazionale in ambito fiscale. Il progetto disciplina in particolare la trasmissione di informazioni tra le autorità fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e contiene inoltre norme sui compiti dell'AFC e delle autorità fiscali cantonali, sull'utilizzo del numero dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) quale numero d'identificazione fiscale svizzero, nonché sulla protezione dei dati. Il progetto contiene altresì disposizioni sull'organizzazione e sull'obbligo di scambiare le informazioni per via elettronica tra l'AFC e le autorità fiscali cantonali.

---

<sup>1</sup> RS 0.642.045.43

<sup>2</sup> RS 0.672.934.91

## 3 Pareri pervenuti e metodologia applicata per la loro valutazione

### 3.1 Pareri pervenuti

I pareri sono stati ricevuti dai seguenti partecipanti alla consultazione<sup>3</sup>:

#### *Partecipanti interpellati*

- Tutti i Cantoni e la CDF
- PLR, PSS, UDC
- usam, ASB, USS

#### *Partecipanti non interpellati*

- Associazione padronale delle Banche in Svizzera (AP Banche), Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), Centre patronal (CP), EXPERTsuisse, Genève Aéroport, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

### 3.2 Metodologia applicata per valutare i pareri pervenuti

Il presente rapporto analizza i pareri pervenuti in funzione dei temi trattati e non li espone individualmente, perché ciò esulerebbe dall'obiettivo auspicato. In questa sede vengono presentati solo i pareri di massima dei partecipanti alla procedura di consultazione<sup>4</sup>.

## 4 Risultati della procedura di consultazione

### 4.1 Pareri di massima dei partecipanti alla consultazione

Una grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione approva il progetto di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali. Tre Cantoni (AG, BE e BL) approvano il progetto senza riserve e i restanti lo sostengono. Tra questi, 17 Cantoni (AI, AR, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SH, SG, SO, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) e la CDF sottolineano che il progetto comporterà un onere amministrativo per i Cantoni. Il PLR e l'UDC constatano che gli obblighi dei datori di lavoro comporteranno per gli stessi un maggiore carico di lavoro amministrativo. L'usam esprime le proprie preoccupazioni riguardo al maggiore onere amministrativo e ai costi operativi più elevati per le PMI. Il CP insiste sulla necessità di limitare gli obblighi delle imprese a quanto necessario per garantire lo scambio dei dati salariali in conformità con gli accordi internazionali sottoscritti. Il CP e l'UDC deplorano il fatto che non sia stato possibile quantificare il carico amministrativo aggiuntivo che il progetto comporta per i datori di lavoro e per lo Stato. Secondo EXPERTsuisse, il carico amministrativo supplementare e i rischi legati al telelavoro spingono alcuni datori di lavoro a rinunciare ai collaboratori che risiedono all'estero o a chiedere loro di trasferire il proprio domicilio in

---

<sup>3</sup> L'elenco dei partecipanti allegato al presente rapporto segue l'ordine dell'elenco dei destinatari consultati sistematicamente e, per i partecipanti non interpellati, l'ordine alfabetico.

<sup>4</sup> Per maggiori dettagli si rimanda ai pareri pubblicati dalla Cancelleria federale.

Svizzera. economie suisse ha espressamente rifiutato di prendere una posizione, rimandando ai pareri delle associazioni economiche particolarmente interessate a livello regionale.

Occorre distinguere tra approvazione senza riserve e approvazione di massima con proposte di adeguamento per il progetto di legge. Sebbene la maggior parte dei partecipanti approvi in linea di massima il progetto, sottopone alcune proposte di miglioramento riguardanti certi aspetti.

- 7 partecipanti alla consultazione approvano il progetto di legge senza riserve:  
Cantoni (3): AG, BE, BL; partiti (1): PSS; organizzazioni interpellate (1): USS; organizzazioni non interpellate (2): CCIG, Genève Aéroport.
- 31 partecipanti alla consultazione approvano il progetto di legge proponendo degli adeguamenti:  
Cantoni (23): AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VS, VD, ZG, ZH e la CDF; partiti (1): PLR; organizzazioni interpellate (2): ASB, usam; organizzazioni non interpellate (4): AP Banche, CP, EXPERTsuisse, SUPSI.
- 1 partecipante alla consultazione respinge il progetto di legge:  
partiti (1): UDC.

La tabella seguente fornisce una panoramica dei pareri ricevuti:

Categoria	Pareri favorevoli	Con proposte di miglioramento	Pareri contrari	Totale pareri pervenuti
Cantoni / CDF	3	24	-	27
Partiti politici	1	1	1	3
Associazioni mantello nazionali dei Comuni / Unione delle città svizzere / Gruppo svizzero per le regioni di montagna	-	-	-	-
Organizzazioni interpellate	1	2	-	3
Organizzazioni non interpellate	2	4	-	6
<b>Totale pareri pervenuti</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>39</b>

## 4.2 Proposte di modifica alle varie disposizioni del progetto di legge

- *Precisazione nel messaggio del Consiglio federale riguardante i Cantoni GR, TI e VS in relazione all'invio dei dati salariali in Italia (art. 1)*

12 Cantoni (FR, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SO, TI, VS, ZG e ZH) vorrebbero che nel messaggio del Consiglio federale venisse precisato che non è necessaria una base giuridica cantonale che disciplini l'invio dei dati salariali in Italia.

### Motivazioni:

L'articolo 7 paragrafo 5 dell'accordo del 23 dicembre 2020 con l'Italia prevede che i Cantoni GR, TI e VS inviino direttamente all'Italia le informazioni relative ai dati salariali, senza il tramite dell'AFC. Di conseguenza, la disposizione summenzionata costituisce già una base giuridica sufficiente per questa operazione, che non va quindi disciplinata in una base distinta a livello cantonale.

- *Obbligo dei datori di lavoro di trasmettere le informazioni in forma elettronica alle autorità fiscali cantonali (art. 3 cpv. 1)*

20 Cantoni (AI, AR, BS, FR, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SZ, SO, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) ritengono che l'articolo 3 debba essere integrato con una disposizione che obblighi i datori di lavoro a trasmettere le informazioni in forma elettronica, pur lasciando ai Cantoni la possibilità di prescrivere l'obbligo di trasmettere i dati in formato cartaceo.

Il Cantone dei Grigioni vorrebbe poter decidere autonomamente quando obbligare i datori di lavoro a effettuare la trasmissione elettronica dei dati e propone di integrare l'articolo 3 con una disposizione potestativa.

PLR, AP Banche e ASB auspicano la definizione di un processo uniforme per quel che concerne le scadenze e il formato della notifica elettronica, in particolare l'utilizzo di un modulo o una piattaforma di notifica comune valida in tutta la Svizzera, al fine di ridurre l'onere amministrativo per i datori di lavoro attivi in più Cantoni.

#### Motivazioni:

Dato che il progetto di legge prevede che le autorità fiscali cantonali debbano trasmettere in formato elettronico all'AFC i dati ricevuti dai datori di lavoro, cosa gradita in linea di principio, ciò presuppone che i Cantoni dispongano dei dati in questo formato. Occorre quindi creare una base giuridica esplicita che obblighi i datori di lavoro a trasmettere elettronicamente i dati.

Inoltre, alcuni Cantoni, in particolare il Ticino, dispongono già di basi giuridiche esplicite che impongono di effettuare il conteggio dell'imposta alla fonte esclusivamente per via elettronica. Queste basi giuridiche sono state regolarmente messe in discussione in quanto tale obbligo non è previsto a livello federale. Anche per questo motivo è necessario prevedere nel diritto federale la trasmissione elettronica dei dati.

PLR, AP Banche e ASB ritengono che i maggiori oneri amministrativi previsti per i datori di lavoro potranno essere ridotti a un livello ragionevole tramite la definizione di un processo uniforme in tutta la Svizzera per quel che riguarda le scadenze e il formato della notifica elettronica.

EXPERTsuisse suggerisce che il modulo che dovrà essere impiegato dai datori di lavoro tenga conto delle proposte avanzate dagli ambienti economici nel gruppo di lavoro misto composto da rappresentanti dell'economia e delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la trasmissione elettronica, sarebbe consigliabile utilizzare le piattaforme esistenti per limitare oneri aggiuntivi. Sarebbe inoltre opportuno chiarire che le attestazioni rilasciate dai datori di lavoro non costituiscono documenti ai sensi dell'articolo 251 capoverso 1 del Codice penale (falsità in documenti).

- *Precisazione che i datori di lavoro devono trasmettere le informazioni all'autorità fiscale del Cantone in cui il lavoratore è assoggettato all'imposta (art. 3 cpv. 1)*

20 Cantoni (AI, AR, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SZ, SO, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) ravvisano la necessità di modificare l'articolo 3 con un rimando all'articolo 107 capoverso 1 lettera b e all'articolo 107 capoverso 2 della legge del 14 dicembre 1990<sup>5</sup> sull'imposta diretta (LIFD), al fine di specificare che i datori di lavoro devono trasmettere i dati all'autorità fiscale del Cantone in cui il lavoratore è assoggettato all'imposta.

#### Motivazioni:

Per coerenza, i criteri di competenza dovrebbero essere modellati su quelli applicabili nell'ambito dell'imposta alla fonte e definiti all'articolo 107 capoverso 1 lettera b LIFD e all'articolo 107 capoverso 2 LIFD. In presenza di un lavoratore domiciliato all'estero e dimorante settimanale in Svizzera, quindi, l'attestazione dovrebbe essere presentata al Cantone di dimora settimanale. In presenza di un lavoratore domiciliato all'estero senza dimora settimanale in Svizzera, invece, l'attestazione dovrebbe essere presentata al Cantone in cui il datore di lavoro ha il domicilio o la dimora nel caso di una persona fisica, oppure al

---

<sup>5</sup> RS 642.11

Cantone in cui si trova la sede, l'amministrazione o lo stabilimento d'impresa nel caso di una persona giuridica.

- *Modifica redazionale della disposizione che prevede l'autorizzazione dell'AFC a un'utilizzazione per fini non fiscali delle informazioni inviate allo Stato partner (art. 5 cpv. 3)*

16 Cantoni (AR, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, SO, TI, TG, UR, VD, VS e ZH) propongono di modificare formalmente la formulazione dell'articolo 5 capoverso 3 della legge, senza che vi siano conseguenze sul piano materiale.

- *Principio di specialità (art. 6 cpv. 3 e 4, art. 7 cpv 3 e art. 15 cpv. 3)*

EXPERTsuisse ritiene che i dati salariali scambiati non debbano essere utilizzati per fini diversi da quelli fiscali e che occorra stralciare in particolare l'articolo 7 capoverso 3, secondo cui l'AFC trasmette le informazioni ricevute da uno Stato partner ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti.

La SUPSI propone di limitare l'utilizzazione dei dati salariali scambiati per evitare che uno Stato contraente adotti misure unilaterali potenzialmente in conflitto con un trattato internazionale.

- *Disciplinamento in un'ordinanza anziché nella legge delle condizioni che regolano l'accesso dei collaboratori delle autorità fiscali cantonali alle informazioni ricevute dall'estero detenute dall'AFC (art. 8 cpv. 4)*

21 Cantoni (AI, AR, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SZ, SO, TI, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH) ritengono che l'autenticazione a due fattori prevista dall'articolo 8 capoverso 4 potrebbe essere superata in funzione dei futuri sviluppi tecnologici. Dal momento che modificare una legge risulta più complesso, i Cantoni in questione propongono di disciplinare le condizioni di accesso in un'ordinanza, come è stato fatto per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

- *Obbligo dei datori di lavoro di informare i lavoratori (art. 9)*

L'AP Banche e l'ASB chiedono di stralciare l'articolo 9 della legge.

Motivazioni: secondo i principi generali del diritto relativo alla protezione dei dati, l'obbligo del responsabile del trattamento dei dati (datore di lavoro) d'informare la persona interessata non sussiste se il trattamento dei dati è previsto dalla legge (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. b della legge federale del 25 settembre 2020<sup>6</sup> sulla protezione dei dati [LPD]). Nel caso specifico, il trattamento dei dati è previsto dalla legge, ragion per cui un obbligo d'informazione per i datori di lavoro non è necessario: occorre infatti evitare che gli stessi si facciano carico di un nuovo onere amministrativo.

La CP reputa ampio e sostanziale l'obbligo dei datori di lavoro di informare i lavoratori, ma ritiene importante non estenderlo oltre misura nella pratica.

- *Diritti dei lavoratori in relazione con la protezione dei dati (art. 11)*

Il Cantone di Ginevra raccomanda di stabilire un termine entro il quale i lavoratori possano richiedere la correzione di eventuali dati inesatti. Auspica inoltre che il commento alla disposizione specifichi che le autorità fiscali cantonali non sono tenute a effettuare un controllo materiale dei dati comunicati dai datori di lavoro.

EXPERTsuisse chiede lo stralcio dell'articolo 11 nel suo insieme.

Motivazioni:

Poiché è il datore di lavoro a trattare in primo luogo i dati personali, è evidente che si applica la LPD. Pertanto, l'articolo 11 capoverso 1 è superfluo. Ciò vale anche per il capoverso 2

---

<sup>6</sup> RS 235.1

dello stesso articolo. Tuttavia, se si volesse comunque prevedere una simile disposizione, resterebbe da disciplinare il caso in cui l'AFC fornisce i dati allo Stato estero. In questi casi si applicano nuovamente le disposizioni della LPD, tra cui l'articolo 6.

Allo stesso modo, anche il capoverso 4 sembra essere superfluo. Se riceve una domanda di non trasmissione dei dati, l'AFC dovrà in qualche modo prendere una decisione. Anziché prevedere il capoverso 4 quale base per agevolare il lavoro dell'AFC, l'autorità potrebbe invece basarsi direttamente sull'articolo 20 capoverso 2 lettera b LPD e sugli accordi applicabili per respingere una simile domanda. Ciò risulterebbe più chiaro per le persone interessate. Si eviterebbe così di dare l'impressione che con questa disposizione i diritti della persona interessata siano limitati, in contrasto con i principi della LPD. Lo stesso si applica per i Cantoni (art. 11 cpv. 3). Secondo EXPERTsuisse, la Confederazione non può prevedere tali deroghe alla legislazione cantonale sulla protezione dei dati, nemmeno in una disposizione potestativa. Una disposizione di questo tipo è inoltre superflua dato che anche le legislazioni cantonali prevedono disposizioni simili all'articolo 20 LPD. Per tutte queste ragioni, l'articolo 11 è superfluo e andrebbe soppresso.

- *Abolizione dell'obbligo dei datori di lavoro di informare l'AFC su richiesta (art. 16 cpv 1 lett. b)*

L'ASB vorrebbe che i datori di lavoro fossero tenuti a trasmettere le informazioni a una sola autorità cantonale o federale.

L'AP Banche chiede di abolire l'obbligo per i datori di lavoro di fornire informazioni all'AFC, su richiesta di quest'ultima.

- *Precisazione sulla possibilità dell'AFC di trasmettere le informazioni ricevute dai datori di lavoro e dai Cantoni ad altre autorità fiscali cantonali (art. 16)*

20 Cantoni (AI, AR, BS, FR, GE, GL, LU, NW, OW, SH, SG, SZ, SO, TI, TG, UR, VD, VS, ZG e ZH) suggeriscono di integrare l'articolo 16 della legge con una disposizione che autorizzi espressamente l'AFC a trasmettere le informazioni ricevute dalle autorità fiscali cantonali e dai datori di lavoro alle altre autorità fiscali cantonali.

- *Violazione degli obblighi del datore di lavoro (art. 19)*

L'AP Banche e l'ASB chiedono che venga soppressa la violazione per negligenza da parte dei datori di lavoro in caso di infrazione ai sensi dell'articolo 19 della legge.

#### Motivazioni:

I datori di lavoro devono basarsi essenzialmente sulle informazioni fornite dai lavoratori per adempiere ai loro obblighi legali nell'ambito della legge. I datori di lavoro non possono escludere un errore di dichiarazione da parte dei lavoratori. Per questo motivo, l'estensione della punibilità alla negligenza è eccessiva ed espone i datori di lavoro a rischi che non possono assumersi.

### **4.3 Varie**

Il Cantone di Vaud vorrebbe che fosse specificato che i residenti in Francia di nazionalità svizzera che lavorano per un datore di lavoro pubblico svizzero non sono interessati dallo scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali con la Francia.

L'AP Banche chiede che venga specificato che lo scambio automatico di informazioni riguarderà i dati salariali anche quando il datore di lavoro pubblico svizzero esercita un'attività industriale o commerciale ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 della Convenzione con la Francia in combinato disposto con l'articolo 17 della stessa.

## Elenco dei destinatari della procedura di consultazione

### 1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Cantone di Zurigo	ZH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Berna	BE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Lucerna	LU	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Uri	UR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Svitto	SZ	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Obvaldo	OW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Nidvaldo	NW	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Glarona	GL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Zugo	ZG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Friburgo	FR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Soletta	SO	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Città	BS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Basilea Campagna	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Sciaffusa	SH	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Esterno	AR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Appenzello Interno	AI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di San Gallo	SG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone dei Grigioni	GR	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Argovia	AG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Turgovia	TG	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone Ticino	TI	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Vaud	VD	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Vallese	VS	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Neuchâtel	NE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone di Ginevra	GE	<input checked="" type="checkbox"/>
Cantone del Giura	JU	<input checked="" type="checkbox"/>
Conferenza dei Governi cantonali	CdC	
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze	CDF	<input checked="" type="checkbox"/>

### 2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Alleanza del Centro	Alleanza del Centro	
Unione Democratica Federale	UDF	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR. I Liberali Radicali	PLR	<input checked="" type="checkbox"/>
I VERDI svizzeri	I Verdi	
Partito verde liberale svizzero	pvl	
Lega dei Ticinesi	Lega	
Mouvement Citoyens Genevois	MCG	
Unione Democratica di Centro	UDC	<input checked="" type="checkbox"/>
Partito socialista svizzero	PSS	<input checked="" type="checkbox"/>

### 3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	
Unione delle città svizzere	UCS	
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	

### 4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
economiesuisse	economiesuisse	
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione svizzera degli imprenditori	USI	
Unione svizzera dei contadini	USC	
Associazione svizzera dei banchieri	ASB	<input checked="" type="checkbox"/>
Unione sindacale svizzera	USS	<input checked="" type="checkbox"/>
Società svizzera degli impiegati di commercio	SIC Svizzera	
Travail.Suisse	Travail.Suisse	

### 5. Partecipanti non interpellati ufficialmente

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Associazione padronale delle banche in Svizzera	AP Banche	<input checked="" type="checkbox"/>
Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève	CCIG	<input checked="" type="checkbox"/>
Centre Patronal	CP	<input checked="" type="checkbox"/>
EXPERTsuisse	EXPERTsuisse	<input checked="" type="checkbox"/>
Genève Aéroport	Genève Aéroport	<input checked="" type="checkbox"/>
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana – Centro competenze tributarie e giuridiche	SUPSI	<input checked="" type="checkbox"/>